

Quadro sintetico dei contenziosi patrocinati dal CIPUR

Scorretta applicazione della L. 230/05 sull'età di pensionamento per i professori associati che hanno optato per il regime di cui alla L. 230/05-RICORSI (C/2009, C/2010, C/2011 e Sospensive)

Nonostante il vero e proprio trionfo delle ragioni portate avanti dal CIPUR (uniformi le determinazioni giurisprudenziali che riconoscono alla fine dell'a.a. di compimento del 70.mo anno il termine del servizio per i professori associati in epigrafe), alcuni rettori continuano ad avvilire e vessare i professori associati. Su questo fronte annotiamo la concessa ordinanza di sospensiva, per alcuni colleghi altrimenti prossimi al pensionamento anticipato forzoso, del TAR CATANIA e del Consiglio di Stato; quest'ultima ordinanza (N. 03525/2013 REG.PROV.CAU.-N. 05776/2013 REG.RIC) successiva al rigetto della sospensiva da parte del TAR TOSCANA avverso alla richiesta effettuata da una collega di Siena.

Ribadiamo una volta per tutte: il pensionamento per professori associati che non optano per la L. 230/05 scatta al 65.mo anno; per i professori associati che optano per la L. 230/05 il pensionamento scatta alla fine dell'anno accademico del compimento del 70.mo anno di età. Le norme consentono ancora l'opzione.

Questione del+2- Sentenza Consulta n. 83 del 6-5-13- ricorso D/2009 sulla questione di legittimità dei commi 9 e 10 dell'art.72 della L. 133/08 (Legge "Brunetta")

La sentenza n. 83 della CONSULTA ha sancito la illegittimità dell'art. 25 della L. 240/10. Si è quindi ritornati nel regime previsto, in materia, dalla legge "Brunetta" che dà discrezione alle amministrazioni per la concessione o meno dei due anni aggiuntivi. Tale evento ha fatto tornare attuali, per quanto ciò possa valere, i ricorsi patrocinati dal CIPUR di cui in epigrafe.

Se alla fin fine intervenisse una sentenza di incostituzionalità per le parti di norme "impugnate", i diritti acquisiti potrebbero essere in ogni caso riconosciuti con possibilità di farli valere per chi fosse ancora in servizio e opportunità di riconoscimento di danni per chi fosse nel frattempo andato in quiescenza.

Ricorso CIPUR sulla ricostruzione del livello stipendiale post blocco degli scatti (questione di incostituzionalità)-(Ricorso E-2011)

Rammento che solo per i professori universitari risulta vigente quella parte del comma 21 dell'art. 9, secondo periodo, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, che recita "*Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.*". In altri termini, per professori e ricercatori universitari il livello stipendiale successivo al blocco degli scatti è identico a quello precedente il blocco.

Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 (Magistrati, avvocati dell'Avvocatura dello Stato etc.) al comma 22 si stabilisce invece che "*... Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.*": alla fine del periodo di blocco il livello stipendiale sarà quello che sarebbe stato in assenza di blocco.

Si è proceduto a patrocinare ricorso ad hoc presso numerosi TAR. Il TAR Catania, rigettate le modalità che tendevano ad accelerare la procedura, dovrà ora entrare nel merito (le spese di lite sono, ovviamente, sostenute dal CIPUR). Analoga evenienza certamente interverrà per il TAR Umbria dopo la determinazione cui certamente perverrà il Consiglio di Stato cui il CIPUR ha fatto appello. TAR Veneto e Molise sono prossimi alla sentenza (dopo varie sedute cui ha partecipato il legale del CIPUR).

Sulla materia segnalò, a seguito di ricorsi organizzati da gruppi di Ricercatori, tre Ordinanze (Tar Trento e TAR Puglia) di rinvio alla Consulta.